

Guida breve alla successione ereditaria dei cittadini italiani residenti in Germania.

Introduzione

La presente guida informativa si propone di dare alcuni cenni esponendo alcune differenze fondamentali tra i due sistemi giuridici italiano e tedesco riguardo alla legge sulle successioni ereditarie e facendo riferimento ad alcune problematiche nella difficile e complicata materia delle successioni dei cittadini italiani in Germania; vengono riportati inoltre alcuni casi piú comuni che si rivelano nella pratica quotidiana.

A seconda delle esigenze oppure dei casi che si vengono a presentare per la successione dei cittadini italiani in Germania oppure di cittadini tedeschi in Italia è necessario risolvere il cosiddetto conflitto di leggi poiché tutti e due gli ordinamenti giuridici a seconda che il patrimonio caduto in successione ereditaria si trovi in Italia o in Germania o che il de cuius sia cittadino italiano o tedesco o abbia la doppia cittadinanza, possono trovare rispettivamente sia congiuntamente che disgiuntamente applicazione con regole e risultati spesso non uniformi o contrastanti.

Essendo il diritto delle successioni tedesco e italiano fondamentalmente diversi, al fine di individuare la regola certa oppure la soluzione migliore per le esigenze di colui che vorrá trasmettere il proprio patrimonio ai suoi eredi, oppure dell' eredità è necessario conoscere tutti e due gli ordinamenti giuridici così come anche le regole che risolvono il conflitto di leggi. Tali regole sono le cosiddette regole del diritto internazionale privato italiano e tedesco. In particolare si danno alcuni cenni sulla risoluzione del conflitto tra le leggi italiana e tedesca che nei casi concreti deve essere risolto per poter procedere al regolamento, in particolare alla accettazione o alla rinuncia dell' eredità lasciata da colui della cui eredità si tratta, il cosiddetto de cuius.

Legge applicabile alla successione di cittadini italiani in Germania e trasmissione del patrimonio lasciato in eredità agli eredi.

Il principio fondamentale che regola la successione di un cittadino italiano che si trovi all' estero ed accettato in tutti gli ordinamenti europei è quello che la legge applicabile alla successione è quella relativa alla cittadinanza cioè la legge italiana; ciò significa che la legge italiana regola la successione di un cittadino italiano anche se questi è residente in Germania e ha

acquistato beni mobili o immobili che si trovano sul territorio del luogo di sua residenza all' estero.

Doppia cittadinanza.

Nel caso di cittadini Italiani che abbiano acquistato anche la cittadinanza tedesca senza rinunciare a quella italiana vale tuttavia il principio che per il patrimonio esistente in Germania la trasmissione agli eredi avverrà secondo le regole stabilite dal diritto materiale della legge Tedesca; per il patrimonio che il doppio cittadino abbia acquistato in Italia e ivi situati la trasmissione avverrà secondo le regole della legge italiana. Ciò perché in caso di doppia cittadinanza ogni Stato Sovrano considera proprii cittadini coloro che sono in possesso della nazionalità a prescindere dal fatto che ci siano altre nazionalità che il cittadino abbia acquistato anteriormente o successivamente.

Scelta del diritto applicabile.

Tuttavia l' art. 46 della legge sul diritto internazionale privato italiano n. 218/95 ha introdotto per la prima volta una novità fondamentale secondo la quale il cittadino italiano residente all' estero può sottoporre la propria successione alla legge dello Stato in cui risiede.

Questa eccezione ha una restrizione per la quale la scelta del diritto applicabile non può pregiudicare i diritti dei legittimari secondo la legge italiana. Ciò significa che colui che decide di sottoporre le regole della propria successione a una legge straniera non può diseredare i propri eredi secondo una legge straniera bensì dovrà rispettare in ogni caso le quote di legittima spettanti ai propri eredi secondo la legge italiana.

Vantaggi di una scelta del diritto applicabile.

I vantaggi di una scelta del diritto applicabile possono essere individuati nel senso che a secondo delle esigenze individuali potrebbe essere favorevole applicare il diritto delle successioni tedesco o quello italiano.

Alla domanda se è più conveniente o meno conveniente il diritto delle successioni italiano o tedesco non si può dare una risposta generale, bisogna rispondere sempre di caso in caso.

Il diritto delle successioni italiano si distingue in due punti fondamentali da quello tedesco, infatti nel diritto delle successioni italiano sono considerati nulli tutti i patti successori come ad esempio i testamenti congiuntivi tra i quali rientra il famoso „Berliner Testament“.

Tali testamenti sono considerati secondo il diritto delle successioni italiano

nulli. È importante sottolineare che tali testamenti anche se fatti da italiani che vivono in Germania saranno in ogni caso nulli e non possono di conseguenza avere alcuna applicazione. Secondo il diritto tedesco invece tali testamenti sono considerati validi. Gli italiani che volessero procedere a fare un tale testamento devono preliminarmente fare la scelta del diritto materiale applicabile e poi procedere a fare tali testamenti davanti al notaio.

Perché è importante conoscere anche il diritto delle successioni tedesco?

Il diritto delle successioni tedesco può essere per gli italiani che vivono in Germania di notevole importanza poiché, come detto, pur trovando applicazione per gli italiani che vivono in Germania il diritto materiale italiano, questi possono procedere a fare una scelta del diritto applicabile in favore del diritto materiale delle eredità tedesco. In questo caso avendo operato la scelta potrà essere applicabile il diritto tedesco anche per gli italiani che vivono in Germania e per il loro patrimonio sia in Italia che in Germania.

Eredita testata e eredita intestata (per Testamento o senza Testamento).

Sia la legge italiana che la legge tedesca prevedono che la successione avvenga per legge oppure per testamento.

Entrambi i sistemi giuridici conoscono due tipi fondamentali di testamento che sono quello 1) olografo cioè scritto di proprio pugno dal testatore e quello 2) per atto di notaio.

I testamenti olografi sono ammessi sia secondo la legge tedesca che secondo la legge italiana.

I testamenti per atto di notaio sono ammessi sia secondo la legge tedesca che secondo quella italiana.

In generale non è necessario rivolgersi ad un notaio per fare un testamento sia secondo il diritto italiano che quello tedesco, infatti sia il diritto italiano che quello tedesco conoscono la forma del testamento olografo che è generalmente valido e applicabile a meno che non risponda ai requisiti di forma e di contenuto richiesti dai rispettivi ordinamenti per la sua validità.

A tal ragione è sempre consigliabile rivolgersi a un notaio o a un giurista il quale sia in grado di conoscere e discernere i due ordinamenti così come anche le regole di collisione dei due ordinamenti stessi in modo che vi sia una coordinazione relativa al caso e alle esigenze concrete del de cuius che porti ad un'applicazione in armonia con i due ordinamenti che si applicano al caso concreto.

Il problema principale del testamento cosiddetto olografo è che questo al momento della morte del de cuius potrebbe andare perduto o non essere trovato.

In Germania il testamento - anche quello olografo - possono essere portati al tribunale delle successioni dal testatore stesso per essere ivi custoditi e aperti al momento della morte del de cuius.

Revoca dei testamenti.

Alla domanda se i testamenti possono essere revocati bisogna ancora distinguere se si tratta di un testamento secondo il diritto tedesco o quello italiano.

Secondo il diritto italiano tutti i testamenti possono essere in ogni momento revocati o cambiati dal testatore.

Secondo il diritto tedesco i testamenti possono essere generalmente anche revocati. Tuttavia per quanto riguarda i testamenti cosiddetti congiuntivi (gemeinschaftliche Testamente) questa possibilità è generalmente limitata.

Testamenti congiuntivi e patti successorii (Gemeinschaftliche Testamente, Erbverträge).

Nella materia dei testamenti si viene spesso a conoscenza nella pratica quotidiana di italiani, in particolare coniugi, che secondo le usanze e la legge della Repubblica Federale Tedesca hanno proceduto a formare dei testamenti cosiddetti congiuntivi oppure hanno proceduto a convenire dei patti cosiddetti successori cioè dei contratti riguardanti le eredità.

Ebbene, i testamenti congiuntivi e i patti successori sono ammessi dalla legge delle successioni tedesca, sono tuttavia considerati nulli dalla legge italiana. La nullità di tali patti vige anche se riguarda beni che sono situati sul territorio della Repubblica Federale Tedesca.

Tali testamenti non avranno conseguentemente alcuna efficacia anche in Germania.

Gli Italiani residenti in Germania devono fare quindi molta attenzione nel disporre dei propri beni per atto di ultima volontà nella forma di un testamento essendo la materia molto complicata e prevedendo la legislazione italiana la nullità cioè l'inutilizzazione del testamento congiuntivo scritto dal testatore.

Accettazione e rinuncia all' eredità.

Cosa bisogna fare per succedere cioè per poter prendere possesso e per poter disporre di quanto lasciato dal defunto?

Come si rinuncia all' eredità?

La legge prevede che, alla morte del cittadino si ha la cosiddetta apertura della successione la quale avviene di regola nell' ultimo luogo di residenza oppure nel luogo in cui si trovano la maggior parte dei beni da lui lasciati. Gli eredi hanno, a questo punto, la scelta di accettare o di rinunciare all' eredità del defunto.

L' accettazione dell' eredità si fa secondo il diritto italiano al più tardi entro 10 anni dalla morte del de cuius oppure avviene in maniera cosiddetta concludente se gli eredi sono in possesso dei beni da lui lasciati.

Se tra i beni lasciati dal de cuius ci sono beni immobili in Italia, gli eredi per essere registrati come proprietari di questi beni in virtù dell' avvenuta successione al de cuius dovranno presentare entro un anno dalla morte del de cuius la cosiddetta "Dichiarazione di Successione di Morte" all' Ufficio del Registro dove sono presenti la maggior parte dei beni lasciati dal de cuius. La dichiarazione verrà poi trasmessa alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la quale provvederà ad annotare il passaggio di proprietà degli immobili dal de cuius ai singoli eredi ivi nominati nei registri immobiliari.

Senza lo svolgimento di tale formalità i beni dell' eredità rimarranno intestati al de cuius e non si potrà ad. Es. procedere alla vendita degli stessi.

Per i beni presenti in Germania è necessario fare la richiesta presso il „Nachlassgericht“ (Tribunale delle successioni) del cosiddetto certificato di eredità secondo il diritto straniero (Fremdrechtberbschein). Il possesso del "Fremdrechtberbschein" permette poi il passaggio dell' intestazione dei beni del defunto agli eredi.

Rinuncia all' eredità e accettazione con beneficio d' inventario.

In alcuni casi agli eredi per ragioni personali o per ragioni economiche, (ad esempio quando il de cuius era stato insolvente) è consigliabile rinunciare all' eredità poiché oltre ai beni mobili o immobili o diritti si possono ereditare anche i debiti di colui che è deceduto. Sussiste infatti il pericolo che accettando l' eredità gli eredi dovranno rispondere di tutti i debiti del defunto anche se questi superano il valore del patrimonio ricevuto in eredità.

Per evitare tale inconveniente la legge permette che l' eredità si può accettare anche con il cosiddetto beneficio d' inventario. In Italia l' accettazione si fa rendendo la dichiarazione davanti al cancelliere del tribunale o davanti a un notaio nominato dal tribunale e deve essere trascritta nel registro delle successioni del tribunale competente.

La dichiarazione con beneficio d' inventario consente a colui che dovrebbe succedere al de cuius di procedere preliminarmente a vedere cosa questi

ha lasciato sia in beni mobili o immobili come debiti per poi decidere in un secondo momento se fare la dichiarazione di accettazione di eredità avendo la certezza che i debiti non superano il valore dei beni lasciati in eredità dal defunto.

La rinuncia all'eredità si fa in Italia anche mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale competente o da un notaio.

Per gli italiani che vivono in Germania la dichiarazione di rinuncia all'eredità per i beni situati in Italia si può fare presso l'ufficio notarile del Consolato Italiano competente il quale provvederà a trasmettere poi la Dichiarazione di Rinuncia al tribunale competente in Italia per la trascrizione nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria dello stesso tribunale.

È importante tener presente che la rinuncia non potrà più essere fatta se l'eredità è stata accettata puramente e semplicemente avendone gli eredi preso possesso. Fin quando l'eredità non è stata accettata, la rinuncia si può fare entro 10 anni dalla morte del de cuius.

Per quanto riguarda la rinuncia all'eredità da fare in Germania è da distinguere se la successione del de cuius segue la regola del diritto materiale italiano o di quello tedesco.

Nel caso che la successione segua la conoscenza della del diritto tedesco la rinuncia deve essere fatta entro 6 settimane dalla morte del de cuius (Erbfall) presso il notariato oppure presso il tribunale delle successioni (Nachlassgericht). Nel caso che il diritto materiale applicabile sia quello italiano la rinuncia dovrà essere fatta entro 10 anni davanti al Tribunale delle successioni se non si è preso possesso dei beni ereditari.

Diritto alla legittima ./ „Pflichtteilsrecht“ .

Secondo il diritto tedesco il diritto di legittima spetta sia ai discendenti che ai genitori che al coniuge del de cuius nel caso che questi dovessero essere stati diseredati in base a un testamento.

Il diritto italiano riserva anch'esso una quota di legittima al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti.

La differenza fondamentale tra i due ordinamenti in ordine alla quota di legittima spettante alle categorie dei cosiddetti legittimari cioè coniuge, discendenti e ascendenti sta nel fatto che secondo il diritto tedesco i legittimari possono chiedere la quota loro spettante di legittima esclusivamente in forma di una somma di denaro corrispondente al valore della quota loro spettante. Secondo il diritto italiano si ha invece in ogni caso diritto a una quota di beni dell'eredità.

Le quote di legittima spettanti ai legittimari variano a seconda che l'eredità

segua il diritto materiale tedesco e quello italiano sono anche esse di caso in caso differenti anche perché bisogna tener conto preliminarmente dei differenti regimi patrimoniali dei coniugi il cui scioglimento al momento della morte del de cuius influisce sull' entità della massa ereditaria.

Coniugi di diversa nazionalità e diritto di abitazione sulla casa coniugale.

Nel caso di cittadini italiani che abbiano contratto matrimonio con coniugi di nazionalità tedesca bisogna considerare che, a seconda del coniuge che decede per primo, si possono avere in generale dei risultati totalmente diversi.

In particolare, in merito alla problematica molto sentita del diritto di abitazione sulla casa coniugale se il coniuge di nazionalità Italiana decede per primo il coniuge tedesco superstite ha diritto per legge ad abitare vita natural durante nella casa coniugale di abitazione sia in Germania che in Italia. Questo diritto è infatti espressamente riconosciuto dal Codice Civile Italiano e deve essere rispettato dagli altri coeredi.

Se muore invece prima il coniuge tedesco il coniuge italiano eredita secondo il diritto della nazionalità del coniuge tedesco cioè secondo il diritto tedesco. Il diritto materiale tedesco non conosce il diritto codificato di abitazione del coniuge superstite sulla casa coniugale. A tal ragione è consigliabile per i coniugi di diversa nazionalità di procedere a fare un atto di notaio nel quale il diritto di abitazione sia reciprocamente riconosciuto da tutti e due i coniugi e sia trascritto nei libri tavolari (Grundbuch).

Quelle sopra esposte sono alcune differenze fondamentali tra il diritto delle successioni italiano e quello tedesco.

A cura di:

Dr. Ernesto Vecchio LL.M.
Avvocato e Rechtsanwalt
in Mannheim e Taranto
Indirizzo: M1,5 · 68161 Mannheim
Tel.: 0621 15 666 58
Fax: 0621 15 673 75
E-Mail: avvocato@vecchio.de

Vincenzo Spitale
Rechtsanwalt
Lange Straße 11
71063 Sindelfingen
Tel.: 07031 81 25 87
Fax: 07031 81 58 54
E-Mail: info@ra-spitale.de

Comites Stoccarda
Col patrocinio del
Consolato Generale di Stoccarda